

Bozza capitolato tecnico servizi antincendi boschivi

REGIONE DEL VENETO

SERVIZIO AEREO PER LA PREVENZIONE, RICOGNIZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

Art. 1 – Premessa, normativa applicabile e glossario.

Il presente Capitolato d’Oneri disciplina il servizio relativo all’appalto per il “SERVIZIO AEREO PER LA PREVENZIONE, RICOGNIZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE”.

L’esecuzione del servizio da parte dell’Impresa Aggiudicataria, nonché tutti i rapporti tra l’Amministrazione appaltante e l’Impresa Aggiudicataria sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate negli atti sostanziali ed inscindibili del rapporto contrattuale (Art. 27), nonché nella normativa in materia di Contratti Pubblici, nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nelle determinazioni dell’autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, Servizi e forniture, nel Codice Civile e nella Normativa Tecnica Operativa, di cui si citano, sia pure in termini non esaustivi e senza pregiudizio di discipline future, le normative di riferimento.

1. Regolamento ENAC “Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012” Edizione 1 del 17/11/2017;
2. Regolamento ENAC “Certificato di Operatore di Lavoro Aereo” Edizione 1 del 16 giugno 2009
3. Regolamento (UE) No 965/2012 del 5 ottobre 2012 e s.m.i.;
4. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 , recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;
5. Circolare OPV 23A dell'11 luglio 2011 – “Certificazione degli Operatori di Lavoro Aereo”;
6. Regolamento (UE) 1178/2011 del 3 Novembre 2011 e s.m.i
7. Norme relative all’aeronavigabilità degli elicotteri e alla loro manutenzione (Regolamento Tecnico ENAC, EASA Part 145, ecc.)
8. Prestazioni e limitazioni contenute nei Manuali di Volo degli elicotteri e negli altri documenti di navigabilità, quali le prescrizioni di aeronavigabilità, le MEL, ecc.
9. D.M. 01.02.2006 “Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio..”
10. Regolamento (UE) 923/2012 del 26 settembre 2012 e s.m.i.
11. Regolamento ENAC “Regole dell’Aria” Ed. 3- Emendamento 1 del 17/11/2017
12. Regolamento (UE) 376/2014 del 3 Aprile 2014 e s.m.i

Glossario ed abbreviazioni più frequentemente utilizzate nel testo:

AIP: (Aeronautical Information Publication) Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche;

Amministrazione appaltante o Amministrazione Regionale: si identifica con Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

AIB: Antincendio Boschivo.

ATI: Associazione Temporanea di Imprese, sinonimo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o RTI (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45).

Aviosuperficie: area, come definita dall'Art. 701 del codice della navigazione, idonea alla partenza ed all'approdo di aeromobili. In seguito verranno usate indistintamente le dizioni di "aviosuperficie" ed "elisuperficie" in conformità a quanto descritto dal D.M. 1 febbraio 2006.

Autorità Aeronautica: ente a cui compete, per disposizioni di legge o regolamenti, la certificazione e la sorveglianza degli Operatori Aerei; In Italia Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in sigla "ENAC".

Base dell'IA: base obbligatoria, nella disponibilità dell'IA per tutto l'arco dell'anno, ubicata entro il territorio dei comuni appartenenti alle Unioni Montane delle province di Belluno, Treviso o Vicenza;

Base dell'IA aggiuntiva: base facoltativa, nella disponibilità dell'IA, offerta in aggiunta alla Base dell'IA, ubicata entro una delle province del Veneto, o territori limitrofi.

BAIB o Base Operativa AIB: base di proprietà regionale ubicata in comune di Sospirolo (BL), dove l'IA può facoltativamente schierare il mezzo aereo principale e il relativo personale a partire dal 21 marzo e fino al 15 settembre di ciascun anno di durata del servizio. Tale base, che deve essere riportata sul Manuale delle Operazioni, deve essere servita da una elisuperficie/aviosuperficie la cui gestione e le cui caratteristiche tecniche siano conformi, per le tipologie di utilizzo e d'impiego, al DM 1 Febbraio 2006.

Base di servizio: il luogo assegnato dall' Operatore dal quale il membro d'equipaggio normalmente inizia e finisce un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e dove, in circostanze normali, l' Operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato. Ai fini del presente servizio aereo costituisce ordinariamente "Base di Servizio" la Base dell'IA.

CAT: (Commercial Air Transport) Trasporto Commerciale di Passeggeri e/o cargo.

LMA: Certificato di idoneità tecnica/Licenza di Manutentore Aeronautico.

Certificato di aeronavigabilità: documento comprovante lo status manutentivo e di configurazione dell'aeromobile in accordo alla EASA Parte M, di seguito indicato anche come CN.

COAN: Certificato di Operatore Aereo Antincendio.

COA: Certificato di Operatore Aereo.

COLA: Certificato di Operatore di Lavoro Aereo.

Consorzio: raggruppamento di operatori economici (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45).

COP: Centro Operativo Polifunzionale, sito/i di proprietà o a disposizione della Regione del Veneto (vedasi BAIB e ESL).

COR: Centro Operativo Regionale, sala operativa della Regione del Veneto per le emergenze AIB.

CoREm: Coordinamento Regionale in Emergenza, sala operativa della Regione del Veneto per le emergenze di protezione civile.

DOS: funzionario regionale Direttore delle Operazioni di Spegnimento.

Effemeridi: orario coincidente con il sorgere e il tramonto del sole relativo all'aeroporto più vicino alla Base dell'IA (o alla BAIB o ESL in caso di schieramento temporaneo), pubblicate annualmente dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica e sull' AIP (Aeronautical Information Publication), sez. Gen. 2.7 edito da ENAV.

Elicottero: aerogiro che trae la propria sustentazione e propulsione principalmente dalla forza prodotta da uno o più rotori azionati da motore ed aventi asse praticamente verticale, e che può trarre sustentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo.

Elisuperficie: aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.

ENAC: vedasi Autorità Aeronautica.

Equipaggio di condotta: Personale di volo addetto al comando, alla guida ed al pilotaggio degli aeromobili.

ESL: Elisuperfici di Supporto Logistico, aree esterne sede di COP in cui può essere temporaneamente schierato l'elicottero.

HTL: Quaderno tecnico di bordo.

IA, Impresa Aggiudicataria o aggiudicatario: impresa singola o Consorzio o ATI/RTI che si aggiudica la gara per la fornitura del servizio; potrà essere anche usata la dizione ditta aggiudicataria.

Impresa ausiliaria: operatore economico del quale il candidato o l'Aggiudicatario si avvale (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45).

IP, Impresa partecipante o concorrente o offerente: individua la singola impresa o ciascuna delle imprese facenti parte di un Consorzio o di un ATI/RTI che, interessata all'esecuzione del servizio, inoltra singolarmente o attraverso il Consorzio o ATI/RTI di cui fa parte, l'istanza di partecipazione o propone nei termini di cui al Bando di Gara, apposita offerta.

JAR: Joint Aviation Requirements.

Luogo di prima destinazione: località, indicata nel modulo di attivazione che il mezzo aereo deve raggiungere per dare avvio alle operazioni richieste.

Manutenzione: insieme di attività periodiche o occasionali, diverse dai controlli pre-volo, necessarie a garantire la perfetta efficienza degli elicotteri. Comprende sia la manutenzione ordinaria/programmata sia quella straordinaria (manutenzione correttiva di imprevisti, adeguamento e messa a norma).

Manuale delle Operazioni: (OM) documentazione operativa dell'impresa concorrente (Operatore) prodotta secondo i requisiti indicati nel Regolamento ENAC per il rilascio del Certificato di Operatore di Lavoro Aereo, la Circolare ENAC OPV 23 A, il Regolamento (UE) 965/2012, o nel Regolamento ENAC "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012", come applicabile.

Incendio boschivo: come definito dalla L. 353 21/11/2000, Art. 2.

Operazione aerea antincendio: operazione aerea diretta alla lotta antincendio, compresi i voli di osservazione e rilevamento incendi, spargimento sostanze estinguenti e/o ritardanti, trasporto di personale specialista antincendio, addestramento in volo finalizzato alla lotta antincendio.

Operazioni di pre-volo: Insieme delle attività svolte, per le parti di competenza sugli aeromobili, dal personale tecnico, dall'equipaggio di condotta dell'IA, per preparare gli aeromobili alla missione.

Operazioni di post-volo: insieme delle attività svolte, per le parti di competenza sugli aeromobili, dal personale tecnico, dall'equipaggio di condotta dell'IA a seguito dell'esecuzione di una missione e/o al termine delle operazioni giornaliere.

Periodo di servizio (Duty Period - DP): un periodo che inizia quando un membro d'equipaggio è richiesto da un Operatore di presentarsi o iniziare un servizio e termina quando quella persona è libera da ogni servizio, incluso il servizio post-volo. Al fine del calcolo del periodo di riposo e del calcolo cumulativo, è considerato "periodo di servizio" (DP) ogni impiego che un membro d'equipaggio svolge per l' Operatore, tra cui il lavoro amministrativo in ufficio, l'impartire o ricevere addestramento e/o controllo teorico o pratico, il posizionamento, qualsiasi impiego presso l'aeroporto/base delle operazioni inclusi i periodo di standby in aeroporto/base delle operazioni.

Pilota comandante: pilota titolare di una licenza professionale e delle relative abilitazioni, a cui l'esercente affida il comando dell'elicottero, ha la responsabilità della condotta e della sicurezza dell'aeromobile durante il tempo di volo e di rullaggio; in seguito sono usate indistintamente le dizioni di "comandante", "pilota", PIC (Pilot In Command).

Referente del servizio AIB (dell' IA): persona nominata dall'Impresa Aggiudicataria avente funzioni di interlocutore con l'Amministrazione Regionale e responsabile del Servizio fornito.

RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese (sinonimo di ATI).

Sala Operativa: struttura operativa della Regione del Veneto che richiede e coordina l'intervento del mezzo aereo (COR e CoREm).

Tempo di Volo: per i piloti è tempo totale dal momento in cui le pale del rotore dell'elicottero iniziano a ruotare allo scopo di decollare, fino al momento in cui l'elicottero si arresta al posto di parcheggio assegnato

e le pale del rotore sono ferme; ai fini del computo economico è il tempo che intercorre tra l'inizio della rotazione del rotore o dei rotori, fino al momento del loro arresto.

UOFor: Unità Organizzativa Forestale, ufficio della Regione del Veneto competente per territorio.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il:

"SERVIZIO AEREO PER LA PREVENZIONE, RICOGNIZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE".

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché viene richiesto solamente n. 1 elicottero principale per 8 mesi di disponibilità continuativa e un secondo elicottero viene richiesto facoltativamente solo in casi di eventuali emergenze particolarmente gravi.

La Regione del Veneto intende dotarsi di un servizio di trasporto aereo di passeggeri / merci e di lavoro aereo (LA) che includa le attività di seguito indicate:

1. Esecuzione di lavori di prevenzione urgente e di pronto intervento a tutela della pubblica incolumità;
2. Operazioni aeree antincendio comprendenti interventi di estinzione e bonifica delle aree interessate dagli incendi boschivi;
3. Interventi di ricognizione aerea, di ricerca e trasporto persone, spostamento di attrezzature o merci ricollegabili a calamità o al rischio di calamità, di origine naturale o antropica;
4. Il trasporto di persone in occasione di macroemergenze;
5. Sopralluoghi per la valutazione del grado di pericolosità, il monitoraggio e la raccolta di dati ed informazioni riguardanti il territorio, mediante osservazioni a vista e riprese fotografiche e televisive senza l'uso di installazioni fisse;
6. Sorveglianza e ricognizione del territorio nell'ambito delle attività di antincendio boschivo e della protezione civile;
7. Trasporto in quota di personale tecnico/operativo impiegato per interventi di manutenzione o riparazione di stazioni ripetitrici, appartenenti alla rete radio regionale di supporto al servizio antincendi boschivi ed alla protezione civile;
8. Trasporto di persone, attrezzature e materiali destinati alle attività di antincendio boschivo, di protezione civile e altre attività di competenza regionale;
9. Ricerca di persone scomparse, a supporto dell'attività delle unità cinofile delle Unità Organizzative Forestali, della Protezione Civile e del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino, nel caso in cui altri mezzi convenzionali di soccorso non siano in grado intervenire o non siano disponibili;
10. Trasporto per esigenze di antincendio boschivo e protezione civile del Presidente della Regione del Veneto, di componenti della Giunta o del Consiglio Regionale e loro collaboratori, nonché dell'autorità locale territoriale di Protezione Civile (Sindaco) e del Governo (Prefetto);
11. Trasporto di personale dipendente della Regione del Veneto, nell'esecuzione di attività di cui ai precedenti punti;
12. Manifestazioni e dimostrazioni di operazioni di antincendio boschivo e di protezione civile.

Art. 3 -Struttura regionale di riferimento e Sala Operativa

La struttura regionale di riferimento per l'IA del servizio aereo descritto al precedente Art. 2 è la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

Alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale compete la gestione ordinaria dei rapporti contrattuali con l'IA, salvo variazioni che verranno comunicate all'IA.

L'intervento degli aeromobili verrà richiesto dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale esclusivamente attraverso le sale operative del COR e del CoREm, di seguito genericamente denominate "Sala Operativa".

La Sala Operativa richiedente l'intervento coordinerà le operazioni fino alla loro conclusione.

Art. 4 Ambito operativo

L'operatività richiesta dal presente Capitolato d'Oneri dovrà essere garantita sull'intero territorio regionale e zone limitrofe, in quest'ultimo caso in funzione delle necessità operative determinate da interventi nelle aree prossime al confine geografico regionale. L'ambito operativo potrà essere esteso anche ad attività al di fuori dei confini regionali, previa formale richiesta da parte delle strutture di cui all'Art. 3.

In sede di presentazione dell'offerta l'impresa partecipante dovrà produrre una dichiarazione di aver preso cognizione della morfologia, orografia ed idrografia del territorio regionale del Veneto e di aver acquisito conoscenza delle condizioni, anche del territorio montano regionale, e di tutte le caratteristiche e circostanze generali e particolari di natura topografica, compresi gli ostacoli artificiali, che possono aver incidenza e rilevanza ai fini delle operazioni di intervento, nonché della dislocazione delle infrastrutture aeroportuali pubbliche e private utilizzabili all'occorrenza. La dichiarazione dovrà riportare l'impegno dell'impresa ad aggiornare il proprio Manuale Operativo con l'inserimento delle abilitazioni necessarie all'operatività richiesta con il presente servizio.

Per quanto sopra l'Impresa Partecipante, in caso di aggiudicazione, provvede ad aggiornare il proprio Manuale Operativo (OM) e in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione si impegna a trasmettere all'Amministrazione aggiudicataria copia della nota di trasmissione all'ENAC dell'emendamento al Manuale delle Operazioni con le modifiche introdotte e successivamente copia della nota ENAC di approvazione se prevista.

Art. 5 – Durata

Il contratto avrà una durata di mesi 36 (trentasei) e la data di avvio dell'esecuzione del servizio sarà indicata nel contratto. Qualora vi sia in corso di esecuzione per la Regione del Veneto un appalto analogo, la data di avvio non potrà essere antecedente alla data di scadenza del contratto in corso, incluse eventuali proroghe. L'avvio del servizio è subordinato alla stipula del contratto. Nei casi di comprovata urgenza sarà ammessa l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell'Art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Entro la scadenza dei primi 36 (trentasei) mesi dall'inizio del servizio, la Regione del Veneto si riserva di affidare, ai sensi dell'Art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con uno o più provvedimenti, fino ad una durata massima di ulteriori mesi 24 (ventiquattro), un nuovo servizio avente oggetto e caratteristiche analoghe, alla stessa IA del presente appalto. In particolare il nuovo servizio comprenderà l'attività dei mezzi aerei obbligatori, con le modalità descritte nel presente Capitolato d'Oneri, ed eventualmente di quelli offerti facoltativamente dall'IA con le condizioni da questi proposte.

La Regione del Veneto potrà esercitare un'opzione di proroga ai sensi dell'Art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 6 - Valore stimato dell'appalto ed importo base di gara

Ai sensi dell'Art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il valore stimato del presente appalto è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'Amministrazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

L'importo posto a base di gara, riferito ai 36 mesi di validità del contratto principale, è pari a € 1.227.000,00 (euro unmilione duecentoventisette mila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Non saranno ammesse offerte il cui importo complessivo superi l'importo posto a base di gara.

L'importo comprende le attività dell'elicottero principale e la tenuta a disposizione dell'elicottero aggiuntivo e dell'elicottero sostitutivo per eventuali ulteriori impieghi, come descritto nei successivi articoli.

Ai sensi dell'Art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore totale del presente appalto è stimato in € 2.045.000,00 (euro duemilioni quarantacinquemila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprende, oltre all'importo posto a base di gara, le seguenti opzioni eventualmente esercitabili dall'Amministrazione:

- impiego di un elicottero aggiuntivo o di altri mezzi facoltativamente offerti dall'IA in sede di gara, fra quelli specificati all'Art. 16, criterio n. 5.
- affidamento di un nuovo servizio, come specificato al precedente art. 5.
- opzione di proroga, come specificato al precedente art. 5.

Art. 7 - Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del presente appalto gli operatori economici ai sensi dell'Art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Vengono di seguito elencati i requisiti che le singole imprese devono possedere, a pena di esclusione, al momento dell'inoltro della domanda di partecipazione alla gara (Art.li 80, 81, 82 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio i requisiti minimi cumulabili sono indicati al successivo art. 8.

Salvo quanto disposto nel Bando di gara, viene di seguito indicata in - *corsivo* - la documentazione da produrre all'atto della verifica dei requisiti dichiarati, che dovrà essere costituita a seconda dei casi da:

- copia conforme all'originale (integrale o per estratto purché contenente le informazioni dichiarate) delle certificazioni, abilitazioni, licenze, Manuale Operativo, ecc. ;
- dichiarazione autenticata.

Le copie e le dichiarazioni vanno rese ai sensi del DPR n. 445/2000 dal rappresentante legale dell'Impresa partecipante o dal singolo interessato (pilota, tecnico), allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità non scaduto del dichiarante.

7.a. Requisiti di ordine generale

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7.b. Requisiti d'idoneità professionale

Certificazioni e abilitazioni:

- 1) Iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o registro equivalente per i cittadini di altro Stato membro non residente in Italia (Art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
- 2) Licenza di Trasporto Aereo Commerciale in corso di validità, rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e s.m.i. dall'Autorità Aeronautica competente;
- 3) Certificato di Operatore Aereo (COA), in corso di validità, rilasciato ai sensi del Regolamento (UE) No 965/2012 del 5 ottobre 2012 e s.m.i. ed approvazione ad operare in ambiente ostile al di fuori delle aree congestionate (rif. CAT.POL.H.420 del Regolamento (UE) 965/2012) rilasciata dall'Autorità Aeronautica, valido per tutte le operazioni di cui all'Art. 2 non comprese nel COAN;
- 4) Certificato di Operatore Aereo Antincendio (COAN) in corso di validità rilasciato dall'ENAC ai sensi del Regolamento ENAC "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012" con Specifica delle Operazioni comprendente le seguenti tipologie di operazioni per gli aeromobili che saranno impiegati in operazioni antincendio, come applicabile:
 - i) osservazione e rilevamento incendi;
 - ii) spargimento sostanze estinguenti e/o ritardanti;

- iii) trasporto di personale specialista antincendio (task specialist), direttamente associato alle attività di supporto alle operazioni;
- 5) In alternativa a quanto richiesto al precedente punto 7.b.4 è ammesso fino al 30 maggio 2018 il possesso di un Certificato di Operatore di Lavoro Aereo (COLA) in corso di validità rilasciato dall'ENAC ai sensi del Regolamento ENAC "Certificato di Operatore di Lavoro Aereo" con "Specifiche delle Approvazioni" comprendente quali operazioni autorizzate le attività antincendio (o denominazione equivalente) per gli aeromobili che saranno impiegati in attività antincendio; in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione, se successiva al 30 maggio 2018, è obbligatorio il possesso del COAN, di cui al punto 7.b.4, a pena di esclusione dall'aggiudicazione.
- 6) Copia del Foglio Flotta (o documentazione equivalente) relativo alle attività antincendio rilasciata dall'ENAC, riportante gli aeromobili che saranno impiegati nelle operazioni antincendio.
- 7) Dichiarazione di cui all'Appendice 1 dell'Allegato III (Parte ORO) al Regolamento (UE) 965/2012 ed evidenza della sua presentazione alla Autorità Aeronautica competente, comprendente i seguenti tipi di operazioni specializzate (o espressioni equivalenti):
- i) i voli diretti ad effettuare rilevamenti e osservazioni;
 - ii) i voli diretti ad effettuare riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive;
 - iii) i voli per trasporto di carichi esterni;
- 8) Autorizzazione (FORM ENAC OPS 151) di cui al Regolamento (UE) 965/2012 emessa dall'Autorità Aeronautica competente relativa alle operazioni di trasporto carichi esterni con elicotteri ed area delle operazioni comprendente il territorio italiano e copia delle relative Procedure Operative Standard;
- 9) Certificazione aziendale UNI EN ISO 9001/2008.

7.c. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- Fatturato globale minimo annuo realizzato nel triennio 2015-2017 pari a € 800.000,00. Il fatturato globale del concorrente è ritenuto un indice della capacità e continuità operativa generale dell'impresa nelle attività di trasporto e lavoro aereo, anche non strettamente collegate alle attività AIB e di protezione civile (Art. 83, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi).

7.d. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- Svolgimento nel triennio 2015-2017 di servizi analoghi a quello oggetto della gara (Art. 2) per un numero complessivo di ore di volo nel triennio non inferiore a 360 (trecentosessanta), delle quali almeno 180 (centoottanta) per conto di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, di importo minimo nel triennio pari a € 1.227.000,00.

- Disponibilità minima di elicotteri e personale come di seguito indicato:

- disponibilità di elicotteri in numero non inferiore a 4 (quattro);
- disponibilità di piloti in numero non inferiore a 4 (quattro);
- disponibilità di tecnici di manutenzione in numero non inferiore a 4 (quattro).

- ELICOTTERI: elenco e caratteristiche degli elicotteri messi a disposizione per lo svolgimento dell'appalto, come di seguito indicato:

Caratteristiche tecniche (dichiarazione)

- a) tipo di elicottero proposto (costruttore e modello);
- b) numero degli elicotteri proposti dello stesso tipo sopra indicato, con marche di registrazione;
- a) potenza del motore al decollo in condizioni I.S.A. Sea Level (maggiore o uguale a 717 HP);
- b) capacità di trasporto passeggeri (non inferiore a 4 oltre il pilota ed il tecnico di manutenzione);
- c) gancio baricentrico per trasporto carichi esterni, di capacità di carico in condizioni I.S.A. Sea Level non inferiore a 1.300 kg.).

Proprietà (dichiarazione)

L'Impresa concorrente dovrà produrre una dichiarazione che attesti di essere proprietaria degli elicotteri oggetto dell'offerta, o di essere intestataria di contratto di leasing o locazione finanziaria, o essere esercente degli stessi in virtù di valido titolo convenzionale e che contenga specifica clausola, validamente stipulata, che contempli la rinuncia di valersi di clausola risolutiva espressa o di qualunque altra pattuizione che attribuisca al concedente la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza del termine finale di servizio stabilita in 3 (tre) anni. E' esclusa la previsione della suddetta clausola, in caso di locazione finanziaria o leasing.

E' esclusa la presentazione di elicotteri usati o nuovi di fabbrica non ancora consegnati/inseriti nella flotta dell'organizzazione, che non siano nella piena disponibilità dell'Impresa Partecipante alla data della presentazione dell'istanza di partecipazione.

Certificazioni e abilitazioni (in aggiunta a quanto rilasciato secondo i requisiti del comma 7.b):

- a) approvazioni per il tipo di elicotteri proposti rilasciate dall'Autorità Aeronautica competente per operazioni (CAT) in ambienti ostili al di fuori delle aree congestionate (rif. CAT.POL.H.420 del Regolamento (UE) 965/2012);
- b) Certificato/i di Aeronavigabilità (EASA FORM 25 o ENAC FORM 25) in corso di validità, o documento equivalente conforme ai requisiti di cui all'art. 7 comma b;
- c) Certificato/i di revisione dell'Aeronavigabilità EASA FORM 15a o EASA FORM 15b o ENAC FORM 15 in corso di validità, conforme ai requisiti di cui all'art. 7 comma b;
- d) autorizzazione/i all'impiego per Trasporto Aereo Commerciale, rilasciata/e dall'Autorità Aeronautica competente;
- e) certificazione/i dell'Autorità Aeronautica competente per l'impiego richiesto (Foglio Flotta);
- f) polizza assicurativa in corso di validità;

Dotazioni (richiamate nel Manuale delle Operazioni di cui alle certificazioni contenute al comma 7.b e nelle Procedure Operative Standard, oppure dichiarate dall'impresa):

- a) pattini anti affondamento, idonei alle operazioni da e per superfici non preparate (Unpaved field)(*copia del OM*);
- b) sistema di alimentazione elettrica, per l'apertura della Benna pieghevole tipo "Bamby Bucket" per l'effettuazione di spargimento sostanze al gancio baricentrico (*copia del OM*);
- c) impianto radio e interfonico, con possibilità di comunicazione Terra vs. Bordo vs. Terra, utilizzando le frequenze previste per l'antincendio boschivo (122,35 - 122,15 - 141,10 - 142,50 Mhz), conforme alle disposizioni vigenti in materia, emanate dal Ministero delle Telecomunicazioni e dall'Autorità Aeronautica competente (*copia del OM*);
- d) cestello laterale e/o equipaggiamento equivalente, certificato dall'Autorità Aeronautica competente, per il trasporto di materiali, funi e reti (*copia del OM*);
- e) due benne pieghevoli tipo "Bamby Bucket", adatte al trasporto di acqua o di idonee miscele, di cui una di capacità non inferiore a 800 (ottocento) litri e l'altra non inferiore a 1.000 (mille) litri (*dichiarazione*);
- f) G.P.S. (Global Positioning System), per uso aeronautico (*dichiarazione*);
- g) idonee reti di materiale sintetico e relative funi di aggancio per il trasporto carichi esterni al gancio baricentrico (*dichiarazione*);

All'atto dell'impiego gli elicotteri dovranno riportare lateralmente, a spese dell'IA, il logo adesivo autorizzato della Protezione Civile o altra scritta (indicata dagli uffici regionali).

- PILOTI: elenco del personale di condotta (piloti), alle proprie dipendenze, a disposizione per lo svolgimento dell'appalto, con le relative *licenze ed abilitazioni* in corso di validità:

- a) Nome, cognome luogo e data di nascita (*dichiarazione*);
- b) in possesso di licenza di pilota commerciale di elicottero,(CPL-H) o titolo equivalente in corso di validità e visita medica in corso di validità in caso di attività SINGLE PILOT;

- c) in possesso di abilitazione sul tipo di elicottero offerto;
- d) in possesso di iscrizione di cui al Regolamento ENAC “Regolamento per le iscrizioni negli albi e nel registro del personale di volo” Edizione n° 3 del 10/7/2008 ed in regola con i pagamenti delle relative quote annuali;
- e) con attività di volo complessiva di almeno 800 (ottocento) ore di volo quale pilota responsabile (PIC) su elicottero (*dichiarazione dell'interessato*);
- f) con esperienza minima di almeno 500 (cinquecento) ore di volo quale pilota responsabile (PIC) in attività antincendio oppure di 300 ore di volo quale pilota responsabile (PIC) in attività antincendio con la dimostrazione di autorizzazione ad attività HESLO per finalità antincendio come da Manuale delle Operazioni di cui alla certificazione di impresa (*dichiarazione dell'interessato*);
- g) con ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, al fine della corretta gestione delle attività di antincendio boschivo e protezione civile e delle attività operative richieste (*dichiarazione dell'interessato*);
- h) essere esente da contestazione in corso, da parte dell'Autorità Aeronautica competente, relativamente ad infrazioni, che ne limitino l'attività attraverso la sospensione o la revoca della licenza, ove applicabile (*dichiarazione dell'interessato*).

- **TECNICI DI MANUTENZIONE:** elenco del personale di assistenza di manutenzione di linea (tecnici di manutenzione) in organigramma Certifying Staff anche della ditta di manutenzione PART 145, formalmente assegnati per lo svolgimento dell'appalto, con le relative *licenze ed abilitazioni* in corso di validità:

- a) nome, cognome luogo e data di nascita (*dichiarazione*);
- b) in possesso di LMA, quale “CERTIFYING STAFF” CAT. A3 rilasciata ai sensi dell'Annesso III - Part 66 al Regolamento EU 1321/2014 e smi con abilitazione sul tipo di elicotteri offerti;
- c) in possesso di LMA, quale “CERTIFYING STAFF” CAT. B1.3 rilasciata ai sensi dell'Annesso III Part 66 al Regolamento EU 1321/2014 e smi –sul tipo di elicotteri offerti;
- d) in servizio presso l'Impresa Partecipante o l'impresa di manutenzione, se differente, da almeno 1 (uno) anno (o *dichiarazione del tecnico interessato* che riporti la tipologia dell'attività e gli operatori in favore dei quali l'attività è stata prestata in precedenza);
- e) ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (*dichiarazione dell'interessato*);
- f) essere esente da contestazione in corso, da parte dell'Autorità Aeronautica competente, relativamente ad infrazioni, che ne limitino l'attività attraverso la revoca o sospensioni della licenza (*dichiarazione dell'interessato*).

Le certificazioni di cui ai punti (b) e (c) possono essere sostituite da equivalenti dichiarazioni rilasciate da altra Autorità Aeronautica competente di uno Stato Membro dell'Unione Europea in accordo ai contenuti del Regolamento Europeo EC 1321/2014 Annex III EASA Part 66 per poter svolgere attività manutentive con le competenze richieste.

- **BASE DELL'IA:** l'impresa dichiara di disporre per tutta la durata del servizio di almeno una base principale o base secondaria esterna riportata sul Manuale delle Operazioni accettato dall'ENAC con relativa elisuperficie, ubicata entro il territorio dei comuni appartenenti alle Unioni Montane delle province di Belluno, Treviso o Vicenza, dotata di linea telefonica fissa e fax, indirizzo e-mail, e con idonei locali e strutture per l'alloggiamento del personale, per il ricovero dei mezzi aerei e lo svolgimento delle attività di assistenza manutentiva di linea (hangar). (*copia del OM*);

(*oppure*)

- L'impresa dichiara che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si impegna ad approntare entro la data di inizio del servizio una propria base secondaria con relativa elisuperficie, ubicata entro il territorio dei comuni appartenenti alle Unioni Montane delle province di Belluno, Treviso o Vicenza (specificare via, città, cap, provincia), dotata di linea telefonica fissa e fax, indirizzo e-mail, e con idonei locali e strutture per l'alloggiamento del personale, per il ricovero dei mezzi aerei e lo

svolgimento delle attività di assistenza manutentiva di linea (hangar), sempre a disposizione per tutta la durata del servizio, le cui caratteristiche siano rispondenti al disposto normativo e per la quale i competenti Post Holders della società rilasceranno idonea dichiarazione di rispondenza in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione, indicando anche la relativa ubicazione sul territorio; l'impresa si impegna inoltre ad inserire la base nel Manuale delle Operazioni presentato all'ENAC ed a darne comunicazione all'Amministrazione regionale.

Per quanto sopra l'Impresa Partecipante, in caso di aggiudicazione, in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione, si impegna a trasmettere all'Amministrazione aggiudicataria copia della predetta dichiarazione di rispondenza insieme alla copia della nota di trasmissione all'ENAC dell'emendamento al Manuale delle Operazioni con l'inserimento della base. (*dichiarazione di rispondenza e copia della nota all'ENAC*);

L'Amministrazione regionale potrà disporre dei sopraluoghi al fine di accertare l'effettiva rispondenza delle basi a quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione.

(I comuni delle Unioni Montane delle province di Belluno, Treviso e Vicenza sono elencati all'art. 2 della L.R. 3 luglio 1992, n. 19)

- AUTOMEZZI DI SUPPORTO: : l'impresa dichiara di disporre per tutta la durata del servizio di almeno due veicoli o mezzi logistici a terra (furgoni o simili), appositamente allestiti, che consentano nelle immediate vicinanze della zona di intervento i rifornimenti di combustibile e che fungano da officina mobile e da trasporto di attrezzatura varia. (*dichiarazione*)

Art. 8 – Raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi

E' ammessa la partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di operatori economici, con prestazione unica principale per raggruppamenti di tipo orizzontale. Si applica l'Art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi,

I requisiti per la partecipazione all'appalto, che devono essere posseduti a pena di esclusione da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento di operatori economici o consorzio, sono indicati al precedente Art. 7.

Di questi sono CUMULABILI, nell'ambito del RTI o Consorzio, i requisiti di seguito indicati con le relative percentuali sul totale:

- FATTURATO GLOBALE MINIMO ANNUO:

1. Mandataria (80%): € 640.000,00.
2. Mandante (60%): € 480.000,00.

- SVOLGIMENTO NEL TRIENNIO 2015-2017 DI SERVIZI ANALOGHI:

1. Mandataria (80%): ore di volo complessive 288, ore di volo per enti pubblici 144, fatturato triennio € 981.600,00.
2. Mandante (60%): ore di volo complessive 216, ore di volo per enti pubblici 108, fatturato triennio € 736.200,00.

- ELICOTTERI:

1. Mandataria (75%): n. 3.
2. Mandante (25%): n. 1.

- PILOTI:

1. Mandataria (75%): n. 3.
2. Mandante (50%): n. 2.

- TECNICI DI MANUTENZIONE:

1. Mandataria (75%): n. 3.
2. Mandante (50%): n. 2.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La mandataria deve in ogni caso eseguire il servizio (elicottero principale) in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Art. 9 – Avvalimento di imprese ausiliarie

L' Impresa concorrente, singola, consorziata o raggruppata ai sensi del precedente Art. 8, potrà soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti e della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, a condizione che dimostri all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà effettivamente delle risorse o dei mezzi necessari per eseguire il contratto, secondo le modalità e condizioni previste dall'Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

I restanti requisiti dovranno essere completamente posseduti dall'Impresa Concorrente.

In caso di fallimento di una delle imprese ausiliarie ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'impresa aggiudicataria, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto di iniziale avvalimento dimostrando il possesso dei relativi requisiti di qualificazione, pena la risoluzione del contratto.

Art. 10 - Basi operative e rete dei punti d'acqua

Per l'elicottero principale, come indicato all'Art. 11, la base di schieramento sarà normalmente la **Base dell'IA**, specificata all'art. 7.d precedente. Se le basi offerte (Base dell'IA) sono più di una, l'IA comunicherà all'Amministrazione regionale prima dell'avvio del servizio e, successivamente con adeguato anticipo in caso di variazioni, la base in funzione per il presente servizio.

Per l'elicottero aggiuntivo la base di provenienza viene decisa dall'IA.

Qualora particolari situazioni di emergenza richiedano una diversa allocazione dei mezzi, la Sala Operativa di cui al precedente Art. 3, potrà richiedere lo schieramento temporaneo dei mezzi aerei impiegati anche presso un'altra Base dell'IA, se presente, oppure presso una delle seguenti basi:

a) Base Operativa AIB di proprietà regionale:

- “Centro Operativo Polifunzionale COP di Sospirolo” (BL), loc. Cazzaghe, 112/A-Sospirolo (BL);

b) Elisuperfici di supporto logistico (ESL) a disposizione della regione:

- “COP di Caprino Veronese (VR)”;
- “COP di Crespano del Grappa (TV)”;
- “COP di Velo d'Astico(VI)”;
- “COP di Porto Viro (RO)”.

c) Altra elisuperficie aggiuntiva facoltativa eventualmente offerta dall'IA in sede di gara (art. 16)

Qualora particolari situazioni di emergenza richiedano una allocazione dei mezzi in località diversa da quelle sopra indicate, le modalità ed i luoghi di schieramento verranno concordati dall'Amministrazione Regionale con l'IA.

In aggiunta a quanto richiesto nel precedente articolo 7.d, su richiesta dell'IA la Regione del Veneto potrà mettere a disposizione la Base Operativa AIB di Sospirolo (BL), per lo schieramento continuo del mezzo aereo principale e del relativo personale a partire dal 21 marzo e fino al 15 settembre di ciascun anno di durata del servizio. Tale base dovrà essere asservita, a spese e cura dell'IA, per tipo di elicottero previsto e tipologia d'impiego di cui al presente Capitolato d'Oneri, ad elisuperficie secondo quanto previsto dal D.M. 01-02-2006. Per la fruizione dei locali regionali è prevista la corresponsione di una quota a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Regionale.

In sede di presentazione dell'offerta l'Impresa offerente deve produrre una dichiarazione di presa visione, mediante sopralluogo obbligatorio, della “Base operativa AIB”, della sua dislocazione e della morfologia, e che in caso di aggiudicazione dell'appalto si impegna ad approntare, entro la data di inizio del servizio, una propria base secondaria con relativa elisuperficie, secondo le disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione, di tutela ambientale ed aeronautiche e per la quale i competenti Post Holders della società rilasceranno idonea dichiarazione di rispondenza in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione. L'impresa si impegna inoltre ad inserire la base nel Manuale delle Operazioni presentato all'ENAC ed a darne comunicazione all'Amministrazione regionale e ad assoggettarsi alle

disposizioni regolamentari interne riguardanti l'uso delle strutture regionali dei "Centri Operativi Polifunzionali". Nella dichiarazione l'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione dell'appalto e prima dell'avvio del servizio:

- il relativo Contratto di comodato d'uso;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), il cui schema generale viene allegato al presente Capitolato e che verrà integrato con le prescrizioni specifiche dalla struttura regionale che ha in gestione le basi regionali;
- il verbale di consegna dei beni regionali.

L'Impresa offerente dovrà inoltrare richiesta scritta alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, concordando i giorni e gli orari per il predetto sopralluogo obbligatorio, che dovrà essere eseguito a cura del rappresentante legale o del direttore tecnico o di altro soggetto purché dipendente del concorrente. Nel caso di RTI, anche se non costituiti, è consentita la delega plurima, sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese, ad un unico soggetto di una delle imprese partecipanti al medesimo raggruppamento. La delega va trasmessa insieme alla richiesta di sopralluogo summenzionata. L'Amministrazione regionale rilascerà ricevuta dell'avvenuto sopralluogo da parte dell'impresa partecipante che andrà allegato alla predetta dichiarazione di presa visione.

In caso di aggiudicazione l'IA dovrà provvedere a inserire nel Manuale delle Operazioni presentato all'ENAC la Base Operativa AIB, secondo la normativa in vigore e le disposizioni specifiche eventualmente previste dall'ENAC, e in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione trasmettere all'Amministrazione Regionale la predetta dichiarazione di rispondenza e la copia della comunicazione all'ENAC dell'emendamento al Manuale delle Operazioni con le modifiche introdotte con l'inserimento della base.

L'esecuzione degli eventuali lavori di adeguamento, per i quali L'Amministrazione regionale deve rilasciare l'autorizzazione, sarà a cura dell'IA. Le relative spese restano a totale carico dell'IA e la Regione del Veneto non effettuerà alcun rimborso, comprese le eventuali spese per il ripristino delle condizioni iniziali dei luoghi alla conclusione del servizio che l'IA è tenuta ad eseguire.

L'IA si impegna ad assicurare la presenza presso la propria base (Base dell'IA) durante il periodo di servizio, o eventualmente presso la Base Operativa AIB o altro sito di schieramento temporaneo, del personale di seguito elencato, assumendosi ogni responsabilità in relazione ad assenze ingiustificate ed alle conseguenze che si possono verificare per lo svolgimento del servizio:

- 1 (un) pilota,
- 1(un) tecnico di manutenzione.

L'IA è tenuta a comunicare all'Amministrazione regionale prima dell'avvio del servizio e successivamente con cadenza periodica, non superiore a 3 mesi, i turni del personale impiegato nel presente servizio con i relativi numeri di telefono, fax e indirizzo e-mail, nonché eventuali altre modalità per il contatto e la richiesta di intervento.

In ogni caso gli apparecchi per le comunicazioni telefoniche dovranno essere efficienti, attivi e presidiati durante gli orari di svolgimento dell'attività inerente il presente servizio aereo, per tutti i giorni dell'anno.

Gli interventi aerei devono essere supportati da adeguati mezzi logistici a terra che consentano, nelle immediate vicinanze della zona di intervento, i rifornimenti di combustibile e che fungano da officina mobile e da trasporto di attrezzatura varia, al fine di garantire la continuità e tempestività delle operazioni.

Presso il Centro Operativo Polifunzionale di Sospirolo (BL), con oneri a proprio carico, l'IA potrà, di concerto con l'Amministrazione Regionale, garantire lo stoccaggio e la disponibilità di combustibile, mediante idoneo serbatoio in regola con le leggi sulla sicurezza e con le normative fiscali vigenti, per il rifornimento degli elicotteri.

Spetta all'IA la verifica ed il rispetto della normativa riguardante l'acquisto, lo stoccaggio, l'uso ed il trasporto del carburante, in particolare per le norme antincendio, sia nella Base Operativa AIB che durante gli spostamenti sul territorio regionale, nonché la vigilanza e la custodia dei propri mezzi aerei, terrestri, attrezzature ed equipaggiamenti, inclusi i serbatoi di carburante, presenti presso le elisuperfici di supporto logistico quando l'elicottero staziona presso tali siti, in accordo con quanto previsto dal successivo Art. 17 in materia di cooperazione per la prevenzione e protezione dai rischi da interferenze.

L'Amministrazione Regionale non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti, di qualsiasi natura o per qualsiasi causa, dei materiali ed attrezzi dell'IA.

L'insorgenza degli incendi boschivi, spesso in zone inaccessibili e con scarse risorse idriche, impone la creazione e gestione di una rete di punti d'acqua, con lo scopo di assicurare un costante rifornimento ai mezzi aerei e terrestri chiamati allo spegnimento, quali ad esempio: invasi naturali, artificiali, vasche antincendio, vasche private ad uso agricolo o industriale, ecc. . In allegato 1 al presente Capitolato d'Oneri è riportata (ubicazione e coordinate geografiche) la rete dei punti d'acqua fissi individuati dalla Regione del Veneto. Su richiesta dell'IA l'Amministrazione Regionale potrà fornire ulteriore materiale informativo costituito da altri riferimenti geografici e foto.

In sede di presentazione dell'offerta l'offerente dovrà produrre una dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione del servizio, a predisporre una relazione generale contenente le caratteristiche che i siti, costituenti la rete dei punti d'acqua fissi, devono possedere ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di rifornimento d'acqua con gli elicotteri offerti per il servizio aereo ed in particolare per le manovre di avvicinamento, volo stazionario in effetto suolo riempimento benna ed allontanamento.

Dopo l'aggiudicazione della gara e in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione, l'IA dovrà produrre la relazione generale di cui al precedente capoverso contenente, in particolare, le caratteristiche strutturali dei siti-punti d'acqua (ad es. dimensioni minime dell'invaso, distanze minime e dimensioni massime tollerabili per eventuali ostacoli circostanti, percorsi preferenziali di avvicinamento/allontanamento, ecc.), nonché le operazioni necessarie alla loro manutenzione ordinaria e quelle collegate al loro utilizzo nelle fasi dell'emergenza, in accordo con quanto previsto dal successivo Art. 17 in materia di cooperazione per la prevenzione e protezione dai rischi da interferenze, nonché per la sicurezza delle altre persone potenzialmente interessate dalle operazioni antincendio (volontari antincendio, personale dipendente di altri organismi pubblici, altre persone).

Qualora già dall'esame dell'allegato 1, di cui sopra, o della eventuale documentazione integrativa fornita, si ravvisino casi di inidoneità, l'IA è tenuto a predisporre ed a consegnare all'Amministrazione Regionale una relazione con indicazione delle non conformità ravvisate e delle possibili azioni correttive. Eventuali casi particolari potranno essere oggetto di valutazione congiunta, insieme al personale regionale, mediante apposito sopralluogo, anche su richiesta dell'Amministrazione Regionale.

In ogni caso, il personale in servizio dell'IA, chiamato ad intervenire durante le emergenze, provvederà ad accertare, prima del loro utilizzo, le condizioni di agibilità dei punti d'acqua, prossimi all'incendio, che necessitano di essere impiegati, avvalendosi anche delle informazioni che possono essere fornite dal personale regionale presente a terra. Qualora non si ravvisino elementi di impedimento, il personale dell'IA si coordinerà con il personale regionale presente a terra per stabilire le modalità operative.

Se del caso, a conclusione dell'intervento antincendio, l'IA è tenuta a predisporre una specifica relazione con indicazione delle eventuali non conformità ravvisate per i punti d'acqua e delle possibili azioni correttive, inclusi eventuali suggerimenti migliorativi riferiti ai casi specifici esaminati.

L'elenco dei siti costituenti la rete regionale dei punti d'acqua potrà essere aggiornato, dall'Amministrazione Regionale, nel periodo di decorrenza del contratto, in tale caso ne verrà data comunicazione all'IA del servizio.

Restano a carico dell'Amministrazione Regionale il mantenimento dell'agibilità dei luoghi delle elisuperfici, non messe a disposizione dall'IA, e dei siti della rete dei punti d'acqua anche se appartenenti ad altri soggetti pubblici o privati.

Art. 11 - Elicotteri richiesti per il servizio e periodi di operatività

Il numero degli elicotteri da impiegare per il servizio e i periodi di operatività sono i seguenti:

1) Elicottero principale:

n. 1 (uno) elicottero con le caratteristiche indicate all'Art. 7, a disposizione e schierato in via continuativa nel periodo dal 16 gennaio al 15 settembre inclusi (8 mesi), di ciascun anno di durata del servizio;

2) Elicottero aggiuntivo:

n. 1 (uno) elicottero con le caratteristiche indicate all'Art. 7, per l'eventuale impiego facoltativo durante tutto l'anno.

3) Elicottero sostitutivo:

L'IA dovrà garantire la sostituzione nei casi di avaria, fermo tecnico per manutenzione non programmata degli elicotteri di cui ai commi precedenti, con aeromobili aventi le stesse caratteristiche o superiori.

Art. 12 - Condizioni e modalità d'attivazione

Lo svolgimento del servizio e l'attivazione egli elicotteri avverrà con le seguenti modalità:

a) ELICOTTERO PRINCIPALE (Art. 11 – punto 1):

- è richiesta la presenza continua in servizio dell'elicottero e del relativo personale, con orario dalle 8.30 alle 18.30, o nell'arco di tempo compreso fra le effemeridi giornaliere se di durata inferiore. Il predetto periodo di servizio comprende i tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di apertura della base e messa in linea di volo dell'elicottero, all'inizio del servizio giornaliero, e chiusura della base, alla fine del servizio giornaliero, fissati in entrambi i casi in minuti 30.

Le richieste di intervento comprendenti l'ordine di decollo verranno formulate dalla Sala Operativa di cui all'Art. 3 via telefono e via fax o e-mail, utilizzando un modulo specifico, con le seguenti modalità:

- comunicazione telefonica di pre-allertamento, con indicazione dell'ubicazione della zona del probabile intervento;
- comunicazione telefonica di conferma di intervento;
- fax o e-mail di richiesta di intervento trasmesso alla sede dell'IA (alla Capogruppo in caso di ATI) e alla base di schieramento o di rischieramento degli aeromobili; se presso il luogo di stazionamento dell'elicottero non è possibile la trasmissione di un fax o di una e-mail, il pilota può verificare la richiesta di attivazione con una delle seguenti modalità:
 - raccordandosi telefonicamente direttamente con il DOS;
 - verificando telefonicamente il ricevimento del fax o e-mail presso la propria sede (sede dell'IA);
 - richiedendo telefonicamente la conferma di intervento al responsabile operativo della propria impresa che contatterà eventualmente il DOS.

A seguito della richiesta via fax o e-mail l'IA si impegnerà a far decollare l'elicottero, per recarsi sul luogo di prima destinazione, entro 30 (trenta) minuti, fermo restando i tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di controllo pre-volo e avviamento motore, riportate nel pertinente Manuale di Volo.

Per sopravvenute ed imprevedibili situazioni di emergenza, al di fuori del su richiamato periodo di servizio, l'IA dovrà garantire in accordo con il DOS:

- 1) il proseguo delle operazioni oltre le ore 18.30 e fino alla scadenza delle effemeridi giornaliere, per interventi iniziati durante la stessa giornata;
- 2) il proseguo delle operazioni, per interventi iniziati il giorno precedente, con decollo entro 40 minuti dopo l'alba;
- 3) l'inizio delle operazioni, con decollo entro 40 minuti dalla richiesta, nel periodo compreso fra l'alba e le ore 8.30 e nel periodo compreso fra le ore 18.30 e 60 minuti prima del tramonto.

In ogni caso i suddetti tempi comprendono il tempo di volo necessario per il rientro, fatte salve particolari condizioni ambientali ed orografiche tali da condizionare la sicurezza delle operazioni.

Per le attività programmate il servizio verrà svolto secondo le indicazioni operative fornite di volta in volta dall'Amministrazione Regionale.

b) ELICOTTERO AGGIUNTIVO (Art. 11 – punto 2):

n. 1 elicottero aggiuntivo può essere richiesto durante tutto l'arco dell'anno, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Regionale, in tutte le situazioni in cui non risulti sufficiente l'elicottero principale o nei periodi in cui quest'ultimo non è schierato. La base di provenienza viene decisa dall'Aggiudicatario il quale dovrà tener conto delle condizioni e dei tempi di attivazione di seguito descritti.

Le richieste di intervento comprendenti l'ordine di decollo verranno formulate dalla Sala Operativa di cui all'Art. 3, con le seguenti due modalità:

- 1) in situazioni di emergenza:
 - telefonata di pre-allertamento e di conferma di intervento alla sede dell'Aggiudicatario (alla Capogruppo in caso di ATI) o al referente del servizio AIB dell'IA per la Regione del Veneto, come definito all'Art. 17, o al suo sostituto, con indicazione del luogo di prima destinazione e delle altre

informazioni necessarie; l'IA fornirà le informazioni sulla base di provenienza del mezzo aereo, il nominativo ed il numero di telefono del pilota e del tecnico ed altre informazioni necessarie;

- fax o e-mail di richiesta di intervento trasmesso alla sede dell'Aggiudicatario (alla Capogruppo in caso di ATI ed eventualmente anche ad altra sede concordata con la telefonata di pre-allertamento), che specifica anche il luogo di prima destinazione.

A seguito della richiesta via fax o e-mail l'IA deve garantire l'arrivo del mezzo aereo sul luogo di prima destinazione con le seguenti modalità:

- nel periodo dal 16 gennaio al 15 settembre: entro il tempo massimo di 180 (centottanta) minuti dalla richiesta se disponibili prima del tramonto, oppure la mattina successiva alla richiesta con decollo entro 40 minuti dopo l'alba, con a bordo la quantità di carburante necessaria a garantire la completa ed immediata operatività fino all'arrivo dei mezzi a terra destinati ai rifornimenti successivi, nonché equipaggiato con le attrezzature richieste. Le richieste di intervento, comprendenti l'ordine di decollo, forniranno indicazioni anche sul luogo di prima destinazione che può coincidere o meno con la zona dell'intervento;

- nel periodo dall' 1 al 15 gennaio e dal 16 settembre al 31 dicembre: entro il tempo massimo di 120 (centoventi) minuti dalla richiesta, con le stesse modalità indicate al punto precedente;

2) in situazioni non di emergenza:

- telefonata di avviso alla sede dell'Aggiudicatario (come punto b.1), con indicazione delle attività da svolgere e delle altre informazioni necessarie;

- fax o e-mail di richiesta di intervento (come punto b.1).

L'Aggiudicatario deve garantire, a decorrere dal giorno successivo dalla richiesta, l'arrivo sul luogo di prima destinazione entro l'ora indicata nella richiesta stessa.

In entrambi i casi di cui alle modalità su elencate (punti b.1 e b.2) l'Aggiudicatario deve garantire, se richiesta formalmente via fax dall'Amministrazione Regionale, la disponibilità dell'elicottero aggiuntivo anche nei giorni successivi a quello dell'attivazione. Tale richiesta può essere contestuale o successiva all'attivazione, in dipendenza dell'andamento degli interventi. La base temporanea di schieramento verrà indicata fra quelle previste all'Art. 10. In tal caso, nei giorni successivi a quello dell'attivazione, lo svolgimento del servizio e l'attivazione dell'elicottero dovranno avvenire con le modalità e nei tempi indicati al punto a) del presente articolo, ossia come per l'elicottero principale.

L'operatività del mezzo aggiuntivo comprende anche la disponibilità di autonomi automezzi a terra e di personale ad esso destinato per le manutenzioni ed i rifornimenti.

c) **ELICOTTERO SOSTITUTIVO** (Art. 11 – punto 3):

l'IA è tenuta ad informare tempestivamente la Sala Operativa e a provvedere all'avvicendamento, senza alcuna spesa ulteriore per l'Amministrazione, dell'elicottero principale o dell'aggiuntivo se attivato, con l'elicottero sostitutivo entro 180 minuti dal verificarsi delle cause che determinano la necessità di avvicendamento, tenendo comunque a disposizione un ulteriore mezzo aereo sostitutivo per garantire, in caso di necessità, l'avvicendamento dell'altro mezzo.

In caso di inadempienze alle disposizioni del presente articolo troveranno applicazione le penalità di cui al successivo Art. 18.

Art. 13 - Computo dei tempi di volo

I tempi di volo si calcolano in minuti primi. Il corrispettivo è calcolato in relazione ai tempi effettivi di volo, necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, indicate all'Art. 2, formalmente richieste dalla Sala Operativa indicata all'Art. 3 del presente Capitolato d'Oneri.

Non verranno conteggiati i maggiori tempi di volo determinati da carenze organizzative o errori dell'IA o del proprio personale, oppure in caso di sostituzione dei mezzi in servizio per avaria, per turnazioni periodiche o per altre necessità dell'IA, inclusi i voli officina ed i voli di controllo, anche da parte delle autorità preposte, i quali vanno comunicati all'Amministrazione Regionale con congruo anticipo.

I tempi di volo vanno conteggiati dall'avvio del rotore fino al suo arresto, come risultante dal quaderno tecnico di bordo (HTL).

Si distinguono i seguenti casi:

a) elicottero principale indicato al punto 1) dell'Art. 11:

i tempi di volo verranno conteggiati con partenza dalla base dell'IA e ritorno alla stessa o ad altra tra quelle indicate all'Art. 10 in caso di schieramento temporaneo;

b) elicottero aggiuntivo indicato al punto 2) dell'Art. 11:

nel giorno dell'attivazione i tempi verranno conteggiati a partire dal luogo di prima destinazione. Non verranno conteggiati i tempi di volo per il raggiungimento della zona di prima destinazione, per il quale è comunque previsto un rimborso fisso forfettario come indicato al successivo Art. 15, punto b) .

In caso di permanenza in servizio dell'elicottero anche nei giorni successivi a quello dell'attivazione, i tempi di volo verranno conteggiati con partenza dalla base di schieramento temporaneo, compresa fra quelle indicate all'Art. 10, e ritorno alla stessa. Non verranno conteggiati i tempi di volo per il rientro, a fine servizio, alla propria base dalla zona di prima destinazione o dalla base di schieramento temporaneo, i quali rientrano nel compenso forfettario summenzionato.

In ogni caso, dopo il primo schieramento del mezzo, verranno conteggiati i tempi di volo per il rischieramento presso una delle basi fra quelle elencate all'Art. 10 o in un'altra località per le necessità relative all'oggetto dell'appalto.

Art. 14 - Riepilogo attività svolte

Per ogni intervento richiesto dalla Sala Operativa di cui all'Art. 3 dovrà essere compilato un rapportino di volo in duplice copia , individuato da un numero progressivo, che deve contenere le seguenti indicazioni:

- estremi indicativi dell'impresa;
- luogo e data;
- numero del rapporto di volo;
- base di stazionamento/località di partenza;
- tipo e marche dell'elicottero;
- pilota e tecnico impiegati;
- località ed ora di partenza;
- località ed ora di arrivo;
- descrizione e oggetto del volo;
- tempo di volo;
- tempo totale della missione.

Il rapportino di volo dovrà essere firmato dal pilota o dal tecnico dell'IA nonché dal DOS regionale o suo delegato.

L'IA dovrà inviare mensilmente alla Struttura regionale di riferimento indicata all'Art. 2, anche a mezzo fax o e-mail, il riepilogo delle attività svolte da ciascuno degli elicotteri utilizzati con l'indicazione di:

- data;
- tipo e marche dell'elicottero;
- pilota impiegato;
- località di partenza e di arrivo;
- descrizione del volo (distinguendo fra: trasferimento, intervento antincendio e ricognizione);
- tempo di ogni singolo volo e tempo totale delle missioni svolte nel mese;
- computo del corrispettivo totale del mese.

Il riepilogo di cui sopra dovrà essere corredato da copia dei relativi rapporti di volo.

Art. 15 - Compenso per il servizio

L'Amministrazione Regionale corrisponderà all'IA un compenso per il servizio fornito, con le seguenti modalità:

a) elicottero principale indicato al punto 1) dell'Art. 11:

- 1- per ogni minuto effettivo di volo dell'elicottero equipaggiato con le dotazioni richieste, calcolato con le modalità indicate all'Art. 13, verrà corrisposto un importo pari ad un sessantesimo del prezzo per ora di volo effettivo-Prezzo A, di cui al successivo Art. 16;
- 2- per i periodi di non utilizzo, per il fermo macchina, per la stabile permanenza del personale di cui al precedente Art. 10 presso la base di schieramento e la costante disponibilità della struttura operativa, inclusa la tenuta a disposizione degli elicotteri aggiuntivo e sostitutivo (Art. 11), verrà corrisposto:
 - un importo pari al totale prezzo fisso mensile- Prezzo B, di cui al successivo Art. 16, nel caso di presenza in servizio per l'intero mese;
 - un importo pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile- Prezzo B, di cui al successivo Art. 16, moltiplicato per i giorni di effettiva presenza in servizio, nel caso di presenza in servizio per frazioni di mese;
- 3 - l'attività di volo massima richiesta all'elicottero principale è pari a 360 ore per il triennio di validità del contratto principale e tale valore è impiegato per la formulazione dell'offerta economica, come indicato al successivo art. 16, parte B) PREZZO; il valore viene automaticamente incrementato di 10 ore per ciascun mese di servizio che venga richiesto in più, in caso di esercizio delle opzioni indicate all'art. 6 (affidamento di un nuovo servizio o opzione di proroga).

b) elicottero aggiuntivo indicato al punto 2) dell'Art. 11:

- 1- per ogni minuto effettivo di volo dell'elicottero equipaggiato con le dotazioni richieste, calcolato con le modalità indicate all'Art. 13, verrà corrisposto un importo pari ad un sessantesimo del prezzo per ora di volo effettivo- Prezzo A, di cui al successivo Art. 16;
- 2- per il trasferimento dei mezzi ad inizio e fine servizio, ossia rispettivamente per il raggiungimento della zona di prima destinazione indicata nella richiesta di intervento ed il ritorno da tale zona, o dalla base di schieramento, alla località di provenienza a conclusione dell'intervento antincendio, verrà corrisposto un importo fisso complessivo, forfettario, pari a € 1.300,00, purché il mezzo aereo arrivi nel luogo di prima destinazione entro i termini indicati all'art.12;
- 3- per la pronta dislocazione, per la stabile permanenza presso la zona di destinazione e/o base di schieramento temporaneo del personale di cui al precedente Art. 10 e la costante disponibilità della struttura operativa nel giorno di richiesta d'intervento dell'elicottero, verrà corrisposto un importo pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile- Prezzo B, di cui al successivo Art. 16;
- 4- nel caso di permanenza del mezzo nelle basi indicate all'Art. 10, o altra diversa allocazione concordata con l'Amministrazione regionale in particolari situazioni di emergenza, per uno o più giorni successivi a quello della richiesta d'intervento dell'elicottero, verrà corrisposto per i periodi di non utilizzo, per il fermo macchine, per la stabile permanenza del personale di cui al precedente Art. 10 e la costante disponibilità della struttura operativa, un importo fisso giornaliero pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile- Prezzo B di cui al successivo Art. 16.
Nessun importo verrà corrisposto per la permanenza in basi diverse da quelle suindicate;
- 5- l'attività di volo richiesta all'elicottero aggiuntivo è opzionale, come specificato all'art. 6, pertanto non rientra nel monte ore indicato al precedente punto "a", nè viene considerata ai fini della formulazione dell'offerta economica in sede di gara (art. 16), tuttavia al fine di definire i limiti di impiego del mezzo aggiuntivo si precisa che le eventuali richieste di intervento opzionale sono limitate a 72 ore nel triennio di validità del contratto principale, valore che viene automaticamente incrementato di 2 ore per ciascun mese di servizio che venga richiesto in più, in caso di esercizio delle opzioni indicate all'art. 6 (affidamento di un nuovo servizio o opzione di proroga).

I compensi sopra indicati comprendono il combustibile e le spese relative agli elicotteri, ai mezzi terrestri, alle attrezzature, al personale, incluse le spese per la redazione aggiornamento ed applicazione dei piani di prevenzione e protezione antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro interna delle aziende, gli oneri assicurativi e fiscali, le eventuali tasse aeroportuali, le spese di gestione ordinaria, gli ammortamenti e quant'altro necessario per rendere completa la fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri, nel rispetto delle norme vigenti.

L'I.V.A. sugli importi suindicati è a carico dell'Amministrazione Regionale.

La richiesta d'intervento degli elicotteri sarà determinata dalle contingenti necessità dell'Amministrazione regionale ed il relativo tempo di impiego non potrà essere previsto a priori.

L'Amministrazione regionale non garantisce alcun limite di tempo per l'impiego degli elicotteri ed il servizio si intende integralmente retribuito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.

Art. 16 - Criterio di aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte

L'aggiudicazione dell'appalto avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'Art. 95 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub criteri di seguito elencati.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
offerta tecnica	70
offerta economica	30
Totale	100

Per ciascun criterio o sub criterio è fissato un peso (P) o punteggio massimo, mentre il punteggio effettivo per ciascun offerente (PE) viene ottenuto moltiplicando il punteggio massimo per un coefficiente variabile tra 0 e 1 (coeff.), arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale (esempio: 0,455 diventa 0,45, 0,456 diventa 0,46), ossia con la seguente formula generale: $PE = \text{coeff.} \times P$.

Il coefficiente (coeff.) viene ottenuto con una delle seguenti modalità:

- in caso di possesso o meno del requisito (colonna T-Punteggi tabellari): attribuendo i valori 1 o 0;
- per la valutazione degli elementi quantitativi (colonna Q-Punteggi quantitativi): con la formula dell' "interpolazione lineare" seguente:

$$A) \text{coeff.}_a = V_a/V_{\max}, \text{ oppure } B) \text{coeff.}_a = V_{\min}/V_a$$

Dove:

coeff._a = coefficiente ditta/ATI a

V_a = offerta ditta/ATI a

V_{\max} = offerta più alta

V_{\min} = offerta più bassa

- per la valutazione degli elementi qualitativi (colonna D-Punteggi discrezionali): con applicazione del metodo del "confronto a coppie" con il quale ogni commissario determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attribuendo all'offerta migliore un punteggio variabile fra 2 e 6, oppure il punteggio 1 ad entrambi in caso di parità, come di seguito indicato:
 - preferenza massima: punti 6
 - preferenza grande : punti 5
 - preferenza media : punti 4
 - preferenza piccola : punti 3
 - preferenza minima : punti 2
 - parità : punti 1

Al termine del confronto si sommano i punteggi ottenuti da ciascuna offerta da parte di tutti i commissari, e si rapportano le somme ottenute con la somma massima, applicando la formula dell'interpolazione lineare di tipo A sopra descritta.

Terminata l'attribuzione dei coefficienti si procederà all'attribuzione dei punteggi con il metodo "aggregativo compensatore" (Linee Guida ANAC n. 2/2016, par. VI, n. 1) con la seguente formula:

$$PC_i = \text{coeff}_{ai} \times P_a + \text{coeff}_{bi} \times P_b + \dots + \text{coeff}_{ni} \times P_n$$

Dove:

PC_i = punteggio concorrente i;

coeff_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

coeff_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Coeff_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Nelle tabelle seguenti per ciascun criterio e sub criterio viene specificato il punteggio massimo attribuibile e viene indicata la modalità di calcolo del coefficiente. Vengono indicate inoltre le modalità di calcolo in caso di ATI.

Per tutti i criteri elencati l'impresa partecipante/ATI deve obbligatoriamente indicare nell'offerta, a pena di esclusione, tutti gli elementi necessari per il calcolo dei coefficienti. Per i criteri facoltativi 4 e/o 5, qualora l'impresa partecipante/ATI non intenda formulare offerte, va specificato nell'offerta, a pena di esclusione, che per quel criterio non viene formulata offerta.

A) OFFERTA TECNICA: punti 70

N°	Criteri	Punti max(P)		Sub-criteri	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1	Qualità aziendale	15	1.1	Certificazione che definisce i requisiti di un sistema aziendale di gestione ambientale (a)			5
			1.2	Certificazione o attestazione che definisce i requisiti di un sistema aziendale di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori (a)			5
			1.3	Richiami ai piloti impiegati nel presente appalto o sospensioni e limitazioni all'attività dell'impresa, emesse dall'Autorità Aeronautica competente negli ultimi 10 anni. (b)			5
- (a) Calcolo del coefficiente (coeff.): SI c'è certificazione: coeff. = 1, NO non c'è certificazione: coeff. = 0 ATI: coeff. = (N. ditte certificate)/(N. ditte totali) - (b) Calcolo del coefficiente (coeff.): SI ci sono richiami-sosp.-limitaz.: coeff. = 0, NO non ci sono richiami-sosp.-limitaz.: coeff. = 1 ATI: coeff. = (N. ditte senza richiami-sosp.-limitaz.)/(N. ditte totali)							

N°	Criteri	Punti max(P)		Sub-criteri	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
2	Esperienza piloti e loro livello di integrazione nell'impresa	10	2.1	Numero medio di anni interi (NA) in servizio continuativo, tutt'ora in corso, presso l'impresa offerente/ATI del personale dipendente piloti proposto per il presente servizio.(c)		10	
- (c) Calcolo del coefficiente (coeff.): Calcolare la media NA del numero di anni dei piloti di ciascuna ditta/ATI con la formula: $NA_i = (NA_{1i} + NA_{2i} + \dots + NA_{ni})/n_i$ Dove: NA_i = Numero medio anni dei piloti ditta/ATI i NA_{1i} = Numero di anni di servizio del pilota 1 della ditta/ATI i							

NA_{2i} = Numero di anni di servizio del pilota 2 della ditta/ATI i NA_{ni} = Numero di anni di servizio del pilota n della ditta/ATI i n_i = Numero dei piloti della ditta/ATI i Il punteggio è poi attribuito a ciascuna offerta con “interpolazione lineare” mediante la formula: $coeff_{.i} = NA_i/NA_{max}$ Dove: $coeff_{.i}$ = coefficiente ditta/ATI i NA_i = Numero medio anni piloti ditta/ATI i NA_{max} = Numero medio anni piloti massimo offerto
--

N°	Criteri	Punti max(P)		Sub-criteri	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
3	Affidabilità flotta elicotteri	5	3.1	Numero complessivo di elicotteri disponibili in flotta con potenza maggiore o uguale a 717 HP (NE). (d)		5	
- (d) Calcolo del coefficiente (coeff.): Il punteggio è attribuito a ciascuna offerta con “interpolazione lineare” mediante la formula: $coeff_{.i} = NE_i/NE_{max}$ Dove: $coeff_{.i}$ = coefficiente ditta/ATI i NE_i = Numero elicotteri ditta/ATI i NE_{max} = Numero elicotteri massimo offerto							

N°	Criteri	Punti max(P)		Sub-criteri	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
4	Basi operative aggiuntive facoltative	20	4.1	Numero e caratteristiche (PB) di basi operative (numero totale massimo 3 e numero per provincia massimo 1) a disposizione o che l'IP/ATI si impegna ad approntare in caso di aggiudicazione (in più rispetto alla BASE dell'IA, indicata all'Art. 7, che costituisce requisito obbligatorio per partecipare alla gara). L'IP/ATI dichiara di disporre per tutta la durata del servizio di una base principale o base secondaria esterna riportata sul Manuale delle Operazioni accettato dall'ENAC con relativa elisuperficie, indicando l'ubicazione (via, città, cap, provincia) e le caratteristiche sotto specificate. Oppure le basi possono essere realizzate anche successivamente alla aggiudicazione dell'appalto, entro la data di inizio del servizio. In tal caso l'IP deve dichiarare che, in caso di		20	

			<p>aggiudicazione dell'appalto, si impegna ad approntare entro la data di inizio del servizio le basi aggiuntive offerte (indicare ubicazione: via, città, cap, provincia) e la dichiarazione di impegno va allegata all'offerta.</p> <p>L'IP dichiara che, in caso di aggiudicazione del servizio, i competenti Post Holders della società rilasceranno idonea dichiarazione di rispondenza in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione, indicando anche la relativa ubicazione sul territorio. L'IP si impegna inoltre ad inserire le basi nel Manuale delle Operazioni presentato all'ENAC ed a darne comunicazione alla Amministrazione regionale; per quanto sopra l'IP/ATI, in caso di aggiudicazione, in sede di <u>verifica dei requisiti di aggiudicazione</u>, si impegna a trasmettere alla Amministrazione aggiudicataria copia della predetta dichiarazione di rispondenza insieme alla copia della nota di trasmissione all'ENAC dell'emendamento al Manuale delle Operazioni con l'inserimento della base.</p> <p>L'Amministrazione regionale potrà disporre dei sopralluoghi al fine di accertare l'effettiva rispondenza delle basi a quanto dichiarato in sede di offerta. Non sono comprese fra le basi aggiuntive facoltative le basi di proprietà regionale di cui ai punti a) e b) dell'art. 10.</p> <p>(e)</p>			
--	--	--	---	--	--	--

- (e) Calcolo del coefficiente (coeff.):

Effettuare la sommatoria (PB) dei seguenti punteggi convenzionali relativi alle caratteristiche di ciascuna base aggiuntiva offerta (in numero massimo di 3 basi per ciascuna ditta/ATI):

Base 1

Ubicazione (scegliere una fra le seguenti):

Veneto, Provincia Padova: punti 10

Veneto, Provincia Venezia: punti 8

Veneto, Provincia Verona: punti 7

Veneto, Province Belluno o Treviso o Vicenza: punti 5

Veneto, Provincia Rovigo: punti 3

Friuli Venezia Giulia, Province Pordenone, Udine: punti 5

<p>Friuli Venezia Giulia, Province Gorizia, Trieste: punti 3</p> <p>Provincia autonoma Trento: punti 5</p> <p>Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige: punti 5</p> <p>Lombardia, Provincia Brescia: punti 2</p> <p>Lombardia, Provincia Mantova: punti 1</p> <p>Emilia Romagna, Provincia Ferrara: punti 1</p> <p>Line maintenance : SI viene effettuata: punti 1 , NO non viene effettuata: punti 0</p> <p>Base maintenance SI viene effettuata: punti 2 , NO non viene effettuata: punti 0</p> <p>Hangar : SI è presente: punti 2 , NO non è presente: punti 0</p> <p>Alloggio piloti in base : SI è presente: punti 1 , NO non è presente: punti 0</p> <p>Serbatoio carburante min 9.000 l : SI è presente: punti 2 , NO non è presente: punti 0</p> <p>Base 2</p> <p>Ubicazione</p> <p>ecc.</p> <p>Base 3</p> <p>Ubicazione:</p> <p>ecc.</p> <p>Effettuare la sommatoria (PB) di tutti i punti convenzionali come sopra attribuiti.</p> <p>Il coefficiente è poi calcolato per ciascuna offerta con “interpolazione lineare” mediante la formula:</p> $\text{coeff.}_i = \text{PB}_i / \text{PB}_{\max}$ <p>Dove:</p> <p>coeff._i = coefficiente ditta/ATI i</p> <p>PB_i = Punteggio basi ditta/ATI i</p> <p>PB_{\max} = Punteggio basi massimo offerto</p>
--

N°	Criteri	Punti max(P)		Sub-criteri	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
5	Mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi	20	5.1	Disponibilità di n. 1 elicottero aggiuntivo con caratteristiche, idoneità, dotazioni e modalità di impiego analoghe a quelle dell'elicottero principale. Viene chiesto di specificare: - Tempo di attivazione (T) in minuti ‘ - Condizioni particolari (CP) riguardo alla fornitura del mezzo (es. mezzi disponibili n. 1 o più, allestimenti particolari, ubicazione, ecc.) (f)	4 (CP)	4 (T)	
			5.2	Disponibilità di n. 1 elicottero bimotore. Viene chiesto di specificare: - Tempo di attivazione (T) in minuti ‘ - Condizioni particolari (CP) riguardo alla fornitura del mezzo (f)	2 (CP)	2 (T)	
			5.3	Disponibilità di n. 1 drone. Viene chiesto di specificare: - Tempo di attivazione (T) in minuti ‘ - Condizioni particolari (CP) riguardo alla fornitura del	2 (CP)	1 (T)	

				mezzo (f)			
			5.4	Disponibilità di n. 1 elicottero leggero per ricognizione. Viene chiesto di specificare: - Tempo di attivazione (T) in minuti ‘ - Condizioni particolari (CP) riguardo alla fornitura del mezzo (f)	2 (CP)	1 (T)	
			5.5	Dispositivo di geolocalizzazione degli elicotteri con licenza e software cartografico da installare su computer della Regione per la durata del servizio. Viene chiesto di specificare: - Condizioni particolari (CP) riguardo alla fornitura del dispositivo (g)	1 (CP)		
			5.6	Altri mezzi e servizi, non compresi nei punti precedenti, che l’impresa offerente può proporre in quanto specifici della propria attività, costituenti novità o innovazioni tecnologiche, ecc. . Vanno descritti cumulativamente. Viene chiesto di specificare: - Condizioni particolari (CP) riguardo alla fornitura dei mezzi e servizi (g)	1 (CP)		

- (f) Calcolo del coefficiente (coeff.):

Per il **tempo di attivazione (T)** il punteggio è attribuito a ciascuna offerta con “interpolazione lineare” mediante la formula:

$$\text{coeff.}_i = T_{\min} / T_i$$

Dove:

coeff._i = coefficiente ditta/ATI i

T_{min} = tempo di attivazione minimo offerto

T_i = tempo di attivazione della ditta/ATI i

Per le **Condizioni particolari (CP)** il punteggio è attribuito mediante metodo del “confronto a coppie”.

- (g) Calcolo del coefficiente (coeff.):

Vengono valutate solo le **Condizioni particolari (CP)** pertanto il punteggio è attribuito mediante metodo del “confronto a coppie”.

La documentazione da produrre all’atto della verifica dei requisiti (in copia conforme all’originale o dichiarazione autentica, da prodursi con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 richiamate all’art.7), attestante il possesso dei requisiti relativi ai criteri di valutazione esposti nel presente articolo, viene di seguito indicata in - *corsivo* -:

Criteri 1.1 e 1.2: copia dell’attestato di *certificazione*.

Criterio 1.3: *certificazione* ENAC.

Criterio 2.1: *certificazione* attestante il servizio del pilota (con data di inizio/assunzione)

Criterio 3.1: *copia estratto* del COAN o COA contenente gli elicotteri.

Criterio 4.1: *dichiarazione* di rispondenza dei Post Holders e *nota di trasmissione all'ENAC* dell'emendamento al Manuale delle Operazioni con l'inserimento della base (v. sopra in tabella).

Criterio 5.1: è richiesta la medesima documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, parte elicotteri: tutta.

Criterio 5.2: è richiesta la medesima documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, parte elicotteri: solo "Proprietà" e "Certificazioni e abilitazioni".

Per il criterio di cui al punto 5.3: *Dichiarazione* che il mezzo offerto è di proprietà dell'impresa partecipante, e inoltre che esso è idoneo e omologato e che l'operatore risulta abilitato ai sensi del Regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" ed. n. 2 del 16/07/2015.

Criterio 5.4: è richiesta la medesima documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, parte elicotteri: solo "Proprietà" e "Certificazioni e abilitazioni".

Criterio 5.5: *Dichiarazione o certificazione* che riporti le caratteristiche del dispositivo.

Criterio 5.6: è richiesta la documentazione (*dichiarazioni o certificazioni*) che attesti l'idoneità all'impiego degli altri mezzi offerti dal concorrente, non compresi nei punti precedenti, specificando i soggetti e gli uffici che rilasciano tale documentazione.

Qualora i requisiti non risultassero soddisfatti si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

B) OFFERTA ECONOMICA: punti 30

Sulla base della statistica incendi degli ultimi anni e dei livelli di impiego del mezzo aereo nella regione Veneto, si ipotizza per l' "elicottero principale", indicato al punto 1) dell'Art. 11, nei 36 (trentasei) mesi di validità del contratto principale (24 mesi di servizio effettivo), un'attività massima di volo pari a ore 360.

N°	Criterio:	Punti max (P)		Sub-criteri	Punti Q max				
1	Prezzo complessivo offerto	28	1.1	<table><tr><td>1) (Prezzo A: € x ore 360) = €+</td></tr><tr><td>2) (Prezzo B: € x mesi 24) = €=</td></tr><tr><td>PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (PCO)</td></tr><tr><td>Ribasso percentuale (%) sul prezzo base di gara</td></tr></table> <p>Dove: Prezzo A = prezzo per ora di volo effettivo offerto dell’elicottero principale Prezzo B = prezzo fisso mensile offerto dell’ elicottero principale</p> <p>Calcolo del coefficiente: L’attribuzione del punteggio al prezzo complessivo offerto è effettuato con “interpolazione lineare” mediante la formula: $\text{coeff}_{.i} = \text{PCO}_{\min} / \text{PCO}_i$ Dove: $\text{coeff}_{.i}$ = coefficiente ditta/ATI i PCO_{\min} = Prezzo complessivo offerto più basso PCO_i = Prezzo complessivo offerto della ditta/ATI i</p>	1) (Prezzo A: € x ore 360) = €+	2) (Prezzo B: € x mesi 24) = €=	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (PCO)	Ribasso percentuale (%) sul prezzo base di gara	28
1) (Prezzo A: € x ore 360) = €+									
2) (Prezzo B: € x mesi 24) = €=									
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (PCO)									
Ribasso percentuale (%) sul prezzo base di gara									
2	Prezzi di mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi	2	2.1	<p>PREZZO C: €/minuto</p> <p>Dove: Prezzo C = prezzo per minuto di volo offerto, <u>che non deve superare l’importo di €/min 27,00</u>, relativo al mezzo indicato al criterio 5.1</p>	2				

	(v. criterio 5 dell'offerta tecnica)		Calcolo del coefficiente: Il punteggio è attribuito a ciascuna offerta con “interpolazione lineare” mediante la formula: $\text{coeff.}_i = P_{\min} / P_i$ Dove: coeff._i = coefficiente ditta/ATI i P_{\min} = prezzo minimo offerto P_i = prezzo della ditta/ATI i	
		2.2	PREZZO D: €/minuto Dove: Prezzo D = prezzo per minuto di volo offerto relativo al mezzo indicato al criterio 5.2	0
		2.3	PREZZO E: €/minuto Dove: Prezzo E = prezzo per minuto di volo offerto relativo al mezzo indicato al criterio 5.3	0
		2.4	PREZZO F: €/minuto Dove: Prezzo F = prezzo per minuto di volo offerto relativo al mezzo indicato al criterio 5.4	0

Le voci **Prezzo A** e **Prezzo B** da indicare nell'offerta costituiscono i prezzi unitari che serviranno da base per il calcolo del compenso per il servizio principale, come indicato all'Art. 15, che verranno riportati nel contratto.

I corrispettivi si intendono comprensivi di qualsivoglia onere sostenuto dall'IA per prestare il servizio aereo descritto dal Bando di Gara e dal presente Capitolato d'Oneri.

Le voci **Prezzo C-D-E-F** vanno specificate se l'impresa partecipante/ATI ha previsto i relativi mezzi facoltativi nella propria offerta tecnica.

Eventuali oneri impreveduti o aggiuntivi relativi alle prestazioni oggetto dell'appalto non potranno essere invocati dall'IA quale fonte di ulteriore riconoscimento economico rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Art. 17 - Obblighi generali dell'Aggiudicatario del servizio aereo

Il servizio aereo di cui al presente appalto dovrà essere reso dall'IA all'Amministrazione Regionale senza alcuna eccezione o limitazione di sorta e con la piena osservanza delle leggi, norme, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.

Nello svolgimento del servizio dovrà essere posta la cura e diligenza necessarie in relazione alla tipologia del servizio da erogare.

L'IA dovrà impiegare nello svolgimento del presente servizio aereo il “pool” titolare (elicotteri, piloti e tecnici di manutenzione) offerti in sede di gara ed è tenuta a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche e/o integrazioni, non appena queste si verifichino nel corso del periodo di validità del contratto, trasmettendo all'Amministrazione Regionale la documentazione relativa al possesso dei requisiti elencati all'Art. 7. In ogni caso le modifiche al “pool” titolare dovranno far sì che vengano rispettati il numero minimo di elicotteri, di piloti e di tecnici di manutenzione richiesti quale requisito in sede di gara.

Parimenti l'IA dovrà garantire il mantenimento, per tutta la durata del servizio, dei requisiti dichiarati all'atto della formulazione dell'offerta relativi ai criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica (Art. 16), ed è tenuta a comunicare all'Amministrazione regionale eventuali variazioni.

L'IA dovrà comunicare prima dell'avvio del servizio all'Amministrazione Regionale il nominativo ed il recapito telefonico ed e-mail del proprio Referente del servizio AIB per la Regione del Veneto e del suo sostituto.

L'IA dovrà essere costantemente munita di ogni autorizzazione, nullaosta o permesso necessario alla legittima effettuazione dei voli su ogni parte del territorio regionale, comprese le zone soggette a particolare regolamentazione sulle quali venga richiesto l'intervento.

L'IA è la sola responsabile del rispetto di tutte le norme aeronautiche, del possesso di tutte le necessarie autorizzazioni previste per l'esercizio del servizio aereo affidato.

L'IA dovrà avvalersi di personale esperto e qualificato nella condotta di elicotteri, oltre che nelle attività di supporto a terra, con piena e completa cognizione delle leggi e regolamenti circa la navigazione e circolazione aerea, nonché delle altre norme riguardanti il servizio richiesto.

Il personale impiegato dall'IA dovrà possedere una ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, indispensabile per l'espletamento del servizio stesso.

L'IA è tenuta a curare l'aggiornamento e l'addestramento iniziale e ricorrente del proprio personale assegnato al presente Appalto, anche in funzione delle tipologie di impiego necessarie per gli interventi di antincendio boschivo richiesti nella Regione del Veneto.

Eventuali programmi di addestramento del personale regionale verranno concordati direttamente con l'Amministrazione Regionale.

Il personale dovrà essere assunto dall'IA, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'IA medesima.

L'IA è altresì obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data della stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'IA è tenuta all'osservanza delle norme antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, relative alle assicurazioni obbligatorie del personale dipendente e dovrà adottare ogni provvedimento e cautela atti a garantire l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni, al rispetto dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo del proprio personale, in applicazione della normativa in vigore.

Al fine di garantire la continuità del servizio dovrà essere previsto l'avvicendamento del personale che abbia raggiunto i limiti di impiego normativo e/o contrattuali, nel rispetto delle condizioni e modalità di attivazione di cui al precedente Art. 12.

L'Amministrazione Regionale è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il suddetto personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, tempi e modalità di impiego, ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Tra Amministrazione Regionale e l'IA esisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto oggetto del presente appalto. E' escluso qualunque rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione tra l'Amministrazione Regionale ed i dipendenti/collaboratori dell'IA, i quali risponderanno del proprio operato solo all'IA stessa.

Ai sensi dell'Art 26, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, l'IA è tenuta a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinando i propri interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori con i medesimi interventi previsti per il personale regionale, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese o strutture pubbliche o di volontariato di protezione civile interessate alle attività.

Ai sensi dell'Art 26, commi 3 e 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 l'Amministrazione Regionale elabora un DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – Allegato 2 al presente Capitolato) che indica le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione del servizio.

Il Manuale delle Operazioni dell'IA dovrà riportare un dettagliato "Man Power Plan", tale da garantire la turnazione regolare del personale tecnico-operativo, in osservanza delle norme contrattuali vigenti.

I piloti dovranno operare nel rispetto dei limiti del tempo di volo e di servizio e requisiti sui tempi di riposo nel rispetto del D.Lgs n. 185/2005 – Attuazione della Direttiva 2000/79/CE, del Regolamento (UE) 965/2012 e dal Regolamento ENAC "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012", come applicabile al tipo di attività.

Sarà a carico dell'IA ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro. L'IA provvederà ad affiggere nella BAIB, se impiegata in via continuativa come base secondaria, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi. Copia di tali norme deve essere consegnata all'Amministrazione Regionale. L'IA sarà responsabile, a tutti gli effetti, del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del servizio. L'Amministrazione Regionale non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti, di qualsiasi natura o per qualsiasi causa, dei materiali ed attrezzi dell'IA.

Gli obblighi dell'aggiudicatario di cui al presente articolo comprendono anche l'impiego di eventuali mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi, offerti in sede di gara, che dovessero essere richiesti dall'Amministrazione per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 18 - Cause di forza maggiore, penali e risoluzione del contratto

L'IA non sarà ritenuta responsabile di mancati interventi dipendenti dalle seguenti cause di forza maggiore:

- disposizioni di sospensioni operative, incluso il "fermo elicottero" per ispezioni straordinarie documentate, rese obbligatorie dall'Autorità dell'Aviazione Civile;
- disposizioni di divieto di sorvolo da parte delle Autorità civili e/o militari;
- condizioni meteorologiche avverse, tali da pregiudicare la sicurezza del volo;
- rivolte, guerre (dichiarate e non), guerriglie, insurrezioni e disposizioni governative;
- scioperi del personale con decisione a livello nazionale.

L'IA dovrà provvedere a comunicare prima possibile all'Amministrazione Regionale, l'impossibilità di erogare il servizio per le cause di forza maggiore, fornendo contestualmente idonea documentazione giustificativa.

Nel caso si dovesse verificare qualsiasi altra causa di forza maggiore a carattere continuativo l'Amministrazione Regionale si riserva il diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta, senza reciproco diritto ad indennizzo o compensi di sorta.

Non sono considerate cause di forza maggiore le interruzioni del servizio per altri motivi, incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli elicotteri, degli equipaggiamenti e delle attrezzature, o il superamento del limite giornaliero, fissato dalle vigenti normative nazionali, dell'attività di volo e di servizio del personale impiegato.

Ogni interruzione del servizio per cause imputabili all'IA, determinerà uno o più dei seguenti provvedimenti:

a) PENALITA': l'Amministrazione Regionale procederà all'applicazione di penalità nei seguenti casi:

- 1) per superamento dei tempi massimi definiti dall'Art. 12, oppure per la mancata fornitura del servizio, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore consecutive: per ogni minuto di ritardo verrà applicato un importo pari al doppio del prezzo/minuto offerto dall'IA;
- 2) per la mancata presenza, o la non conformità, dei mezzi, o delle attrezzature o del personale, con quanto dichiarato in sede di offerta per lo svolgimento del servizio: verrà applicata una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni elemento o persona mancante, con l'obbligo del ripristino o la sostituzione entro il giorno successivo a quello dell'accertamento, oltre all'eventuale applicazione della penale di cui al comma 1;
- 3) qualora, in caso di necessità, non siano disponibili i mezzi per i rifornimenti di combustibile, di cui all'Art. 10, verrà applicata una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni infrazione, fino ad un massimo di 3 infrazioni anche non consecutive.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa relativi al contratto d'appalto ovvero, mancando o essendo questi insufficienti, sulla cauzione di cui al seguente Art. 19.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: l'Amministrazione Regionale si riserva di procedere alla immediata risoluzione del contratto nei casi di grave inadempienza, da parte dell'IA, degli obblighi contrattuali, in mancanza di adeguata e documentata giustificazione, e in particolare nei seguenti casi:

- 1) quando il superamento dei tempi massimi indicati al punto a)1) del presente articolo, si protragga oltre le 24 (ventiquattro) ore;
- 2) quando il superamento dei tempi massimi indicati al punto a)1) del presente articolo, ancorché inferiore alle 24 (ventiquattro) ore, si ripeta per due volte nell'arco di 30 (trenta) giorni;

- 3) quando le mancanze indicate al punto a)2) del presente articolo permangano dopo il giorno successivo a quello dell'accertamento;
- 4) quando le mancanze indicate al punto a)3) del presente articolo si ripetano per due volte nell'arco di 30 (trenta) giorni, ed in ogni caso dopo la terza infrazione anche non consecutiva;
- 5) nei casi di sospensione, decadenza o mancato rinnovo delle certificazioni/autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità Aeronautiche in base alla normativa vigente nel settore;
- 6) qualora l'IA sostituisca uno o più elicotteri con altri elicotteri non rispondenti alle caratteristiche richieste all'Art. 7 o privi delle specifiche autorizzazioni e dotazioni;
- 7) qualora l'IA sostituisca uno o più piloti, ovvero uno o più elicotteri, ovvero uno o più tecnici di manutenzione, senza darne tempestiva e preventiva comunicazione all'Amministrazione. La suddetta comunicazione dovrà pervenire completa della dichiarazione redatta nelle forme previste dagli Artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e riferita ai mezzi e/o al personale subentranti, di sussistenza dei requisiti richiesti all'Art. 7;
- 8) quando l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione del contratto comporterà comunque l'incameramento del deposito cauzionale.

Oltre all'incameramento del deposito cauzionale, in tutti i casi esposti in precedenza, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni o maggiori spese che direttamente o indirettamente trovino la loro causale in inadempienze accertate, compresi gli interessi eventualmente maturati e non riscossi.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'IA stessa, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

I provvedimenti conseguenti alle disposizioni del presente articolo saranno notificati all'IA in via amministrativa, senza costituzione in mora o altro atto o procedimento giudiziale.

Art. 19 - Garanzie

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base indicato nel Bando di gara o nell'invito, da costituirsi con le modalità contenute nell'Art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per la durata indicata nel Bando di Gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora avvenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'IA dovrà costituire, con le modalità contenute nell'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva nella misura del 10 % (dieci) dell'importo contrattuale. La misura del deposito verrà aumentata in caso di ribassi sull'importo posto a base di gara eccedenti il 10%, con le modalità dell'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

La garanzia definitiva dovrà essere fornita alla data della firma del contratto, rimarrà vincolata fino al completamento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata solo dopo la liquidazione delle ultime fatture e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni eventuale altra procedura, sulla base di una attestazione di regolare esecuzione del servizio prodotta dall'Amministrazione Regionale.

Resta fermo in capo all'Amministrazione il diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva nel caso di applicazione delle penali di cui all'Art. 18. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'IA.

Non saranno ammesse cauzioni, provvisorie o definitive, che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20 - Responsabilità civile, danni ed assicurazione

L'IA sarà tenuta ad assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi tipo prodotti a persone, animali, vegetali e cose, sia di proprietà regionale che di terzi, cagionati nell'espletamento del servizio aereo descritto nel presente Capitolato d'Oneri.

La Regione del Veneto si intende pertanto sollevata da ogni responsabilità per danni causati dall'IA in dipendenza dell'effettuazione del servizio aereo in oggetto.

Per quanto sopra l'IA sarà tenuta a stipulare, con idonea compagnia assicuratrice in conformità al Regolamento CE785/04 ed a proprie spese, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, verso i passeggeri ed i carichi trasportati, comprendente anche i danni eventualmente causati all'interno delle basi operative, o con l'occupazione dei locali di proprietà regionale dal proprio personale dipendente.

In particolare la copertura assicurativa dovrà garantire almeno i seguenti massimali:

a) per responsabilità civile verso terzi (danni a persone per morte e/o lesioni personali, e/o cose):

- € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ciascun aeromobile e per ciascun avvenimento, con il limite di € 1.000.000,00 per persona;

b) per responsabilità riguardo ai passeggeri:

- € 1.000.000,00 (unmilione) per passeggero per morte e/o invalidità permanente;

- € 200.000,00 (duecentomila) per rimborso di spese mediche;

- € 100,00 (cento) per importo minimo della diaria per inabilità temporanea.

c) per danni a merci e carichi trasportati:

- € 50.000,00 (cinquantamila) per carichi trasportati.

Tali polizze dovranno prevedere la cumulabilità con altre coperture assicurative eventualmente già accese e dovranno avere una validità che decorre dall'inizio del servizio oggetto dell'appalto.

Dovranno essere previsti, tra l'altro, i rischi derivanti da colpa grave, malore, punture o morsi di animali e da operazioni di manutenzione.

Ad aggiudicazione avvenuta dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Regionale copia della polizza, o altra comunicazione sottoscritta con firma autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti l'avvenuta stipula della copertura assicurativa come sopra descritta.

Tutte le coperture assicurative dovranno avere durata pari a quella del contratto, incluse eventuali proroghe o affidamento di un nuovo servizio come indicato all'Art. 5.

Art. 21 - Collegamenti radio

Per i collegamenti TBT (terra-bordo-terra), come indicato con circolare COAU (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile) n. 1518/253 del 13 ottobre 1995 con oggetto "Assegnazione frequenze per i collegamenti Terra-Bordo-Terra"-Riferimento: fgl. AV/TO/330/008531 del 20 sett. 1995, dovranno essere utilizzate esclusivamente le frequenze assegnate seguenti: 122,35 MHz fino ad un'altitudine di 4.000 ft., 122,15 MHz fino ad un'altitudine di 10.000 ft., 141,10 MHz e 142,50 MHz.

Art. 22 - Controlli

L'IA sarà obbligata ad accettare verifiche di natura tecnica/operativa ed amministrativa che l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, al fine di accertare l'efficienza, lo svolgimento in sicurezza e la qualità del servizio fornito.

Art. 23 - Pagamenti

La Regione del Veneto provvederà al pagamento delle fatture, inviate con cadenza mensile, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, riferite alla disponibilità degli elicotteri ed alla eventuale attività di volo svolta nel mese precedente, secondo quanto indicato all'Art. 15.

Dovranno essere prodotte fatture distinte per l'attività di Antincendio Boschivo e per quella di Protezione Civile, nonché per altre attività contemplate dal Servizio Aereo su richiesta dell'Amministrazione regionale.

Art. 24 - Revisione prezzi

I corrispettivi potranno subire la revisione prezzi, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'Art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi a partire dal 13° mese dalla decorrenza del contratto.

La revisione prezzi verrà condotta sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati della città di Venezia, relativo al mese di presentazione dell'offerta.

Art. 25 - Oneri contrattuali

Tutte le spese ed oneri contrattuali, nessuna esclusa, quali imposta di bollo, imposta di registro, ecc., sono a carico dell'IA. L'I.V.A. rimane a carico dell'Amministrazione Regionale.

Art. 26 - Divieto di cessione e subappalto

L'IA è tenuta ad eseguire in proprio il servizio di cui al presente appalto. E' ammesso il subappalto con le modalità e termini contenuti nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Art. 27 - Atti sostanziali ed inscindibili del rapporto contrattuale

Gli atti sostanziali ed inscindibili del rapporto contrattuale sono di seguito indicati:

- Contratto di servizio;
- Bando di gara;
- Capitolato d'Oneri;
- Disciplinare di gara;
- Rete punti d'acqua fissi della Regione del Veneto;
- Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze.

Art. 28 - Controversie giudiziarie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Regionale e l'Aggiudicatario, sarà competente il Foro di Venezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE
PROTEZIONE CIVILE
E POLIZIA LOCALE
